

COMUNE DI LAURENZANA  
Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 8 Del 30/07/2015 N. Prot. 3750	Oggetto: TASI Azzeramento aliquote.
--	-------------------------------------

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Pr og.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Pietro Luigi MARTOCCIA		X
3	Luciano DE BELLIS		X
4	Nicola Michele GIOSCIA	X	
5	Marco IMUNDO	X	
6	Francesco PAVESE	X	
7	Michele PAVESE	X	
8	Vincenzo PAVESE	X	
9	Domenico Giovanni URGA	X	
10	Antonio Rosario PISANI	X	
11	Maria Luisa CANTISANI	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO  
Partecipa il Segretario D.ssa Cinzia Innelli  
La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, ha espresso il parere favorevole

- Il Responsabile dell'area tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica Rag. De Fina Carlo Rosario
- Il Responsabile dell'area finanziaria la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria Rag. De Fina Carlo Rosario

## **OGGETTO : TASI : Azzeramento aliquote.**

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno comunicando che, anche quest'anno, si è deciso di azzerare le aliquote della TASI quale tributo che presenta come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati.

Considerato che la TASI comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti, peraltro, ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell' IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione, l'Amministrazione ha perseverato nella decisione, già assunta lo scorso anno, di azzerare le aliquote della TASI.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639, 731 L. 27 dicembre 2013 n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi :

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

**Ricordato** che la TASI :

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30 %. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** inoltre il D.L.16/2014, conv. In L.68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda :

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI;
- l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, Comuni, comunità montane, consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92;
- il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della L.147/2013, come modificati dall'art.1 D.L.16/2014 (conv.in L.68/2014) i quali testualmente recitano :

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs.446/97, può ridurre l'aliquota fino*

*all'azzeramento*

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere stabiliti i limiti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L.201/2011 (conv.in L.214/2011), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L.201/2011.

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede :

- un' aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (676)
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che :  
per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677)  
la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU  
per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678)
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (683);

**Richiamato** l'articolo 1, comma 1, D.L.88/14 il quale, con la modifica del comma 688 il quale, con la modifica del comma 688 L. 147/2013 ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Considerato** che la TASI :

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla natura impositiva dell' IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell' IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

**Ritenuto** , nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti , disapplicare la TASI anche per l'anno 2015, azzerando l'aliquota del tributo per tutte le tipologie di immobili;

**Dato atto** che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

con i relativi costi previsti in bilancio :

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	Euro 130.878,26
2	Sicurezza	43.652,50
3	Manutenzione stradale (al netto oneri urbanizzazione)	134.698,40
4	Manutenzione verde	9.500,00
5	Sgombero neve	9.700,00
6	Protezione civile	7.070,00
7	Biblioteca	00,00
8	Servizio necroscopico e cimiteriale	60.288,20
	<b>TOTALE</b>	<b>395.787,36</b>

Ritenuto di provvedere in merito;

#### Visti

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono deliberate, per l'esercizio di riferimento le tariffe, le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto Ministeriale 16 maggio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011) il quale testualmente recita :

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, D.Lgs. 446/97;*

#### Viste

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42 comma 1 lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non essendo presenti interventi, si procede con la votazione.

**ALL'UNANIMITA'**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

**Di Azzerare**, per le motivazioni esposte in premessa e alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI anche per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1 comma 676 del D.L.201/2011 conv.in L. 214/2011

**Di Trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine fissato dalla legge.

Con separata votazione, espressa nelle forme di legge, **all'unanimità**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
f.to D.ssa Cinzia Innelli

IL SINDACO  
f.to Michele UNGARO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 31-07-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15-08-2015 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
f.to D.ssa Cinzia Innelli

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;  
Oppure è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addi, 31-07-2015

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
f.to D.ssa Cinzia Innelli

---

- Copia conforme all'originale

Addi, 31-07-2015



IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
D.ssa Cinzia Innelli

*Cinzia Innelli*